

**SCHEMA DI ACCORDO PER L'EROGAZIONE AGLI UTENTI DEL SISTEMA E DEI
SERVIZI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER LA SOSTA DEI VEICOLI NELLE
AREE BLU TRAMITE TELEFONIA MOBILE STAZIONE TURISTICA NICOLOSI
NORD-RIFUGIO SAPIENZA**

PREMESSO:

- che l'Amministrazione intende attivare un servizio per consentire il pagamento delle soste tramite telefono cellulare o smartphone;
- che l'Amministrazione intende conferire al Fornitore del servizio di pagamento da remoto l'incarico per l'attivazione di un'infrastruttura tecnologica che consenta il pagamento della tariffa delle Aree di Parcheggio gestite dal Comune situate presso la stazione turistica Nicolosi nord-Rifugio Sapienza;
- che il Fornitore con nota in data _____, pervenuta il _____ al n. _____ di protocollo, in riscontro ad apposito Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse, ha rappresentato la propria intenzione di sottoscrivere il presente atto per l'attivazione del servizio in oggetto;

TRA

Il dr **Antonio ARDIZZONE**, n.q. di Dirigente - Comandante della P.L., in nome e per conto del Comune di Nicolosi, ove domicilia per la carica, di seguito per brevità denominato "Comune" oppure "Amministrazione";

E

il _____, nato a _____ il ____/____/_____, in qualità di _____ della Società _____ avente sede legale in _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la CIAA di _____ con numero di iscrizione _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, di seguito, per brevità, denominato "Fornitore".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DELL'ACCORDO

Con la sottoscrizione del presente accordo, il Comune incarica il Fornitore di attivare e gestire un'infrastruttura informatica che consenta il pagamento della tariffa di sosta nelle Aree di Parcheggio del Comune sulla base delle disposizioni di seguito articolate.

2. SISTEMA E SERVIZI

Il Fornitore, allo scopo, dovrà rendere disponibili le infrastrutture tecnologiche per il pagamento della sosta su aree pubbliche tramite cellulare, in corrispondenza degli stalli blu presenti nel Comune di Nicolosi stazione turistica Nicolosi nord-Rifugio Sapienza.

Il Sistema ed i Servizi erogati dovranno comprendere:

- a) un servizio che consenta agli Utenti di pagare la tariffa maturata in relazione alla sosta su stallo a pagamento mediante utilizzo del proprio telefono cellulare. In particolare, l'Utente dovrà poter registrare il termine iniziale e il termine finale del periodo di sosta mediante apposita applicazione per "smartphone" messa a disposizione dal Fornitore. Resta inteso che il Fornitore potrà sviluppare e adottare nuovi sistemi e/o servizi per la registrazione del termine iniziale e del

termine finale del periodo di sosta. In questo caso prima della loro attivazione dovrà essere inviata al Comune una comunicazione tempestiva e preventiva relativamente a tali nuovi sistemi.

- b) il termine iniziale ed il termine finale del periodo di sosta sullo stallo a pagamento verranno registrati nel sistema informatico del Fornitore, il quale applicherà la tariffa che dovrà essere pagata da ciascun Utente al termine del periodo di sosta. Gli Utenti pagheranno la tariffa direttamente al proprio Fornitore, sulla base dei termini e delle condizioni tra loro convenute in sede di attivazione del servizio. La procedura di pagamento comprende l'invio del documento di pagamento dal Fornitore direttamente all'Utente e il pagamento dell'Utente mediante un conto prepagato, con l'utilizzo di carte di credito e/o di pagamento o di altre modalità preventivamente pattuite.

3. RAPPORTO TRA GLI UTENTI E IL FORNITORE DEL SERVIZIO

Il rapporto tra Utenti e Fornitore del servizio sarà regolato sulla base di un apposito contratto predisposto dal Fornitore, il quale comunicherà al Comune, tramite posta elettronica certificata, le novità commerciali che lo stesso Fornitore intenderà proporre all'Utente.

Al fine di avvalersi dei servizi, gli Utenti potranno pagare una quota di abbonamento e/o una commissione, secondo le condizioni proposte dal Fornitore.

In riferimento alle modalità di pagamento della sosta, gli utenti avranno rapporti solo ed esclusivamente con il Fornitore, pertanto il Comune è da considerarsi quale soggetto terzo, e pertanto escluso da qualsiasi controversia tra l'Utente e il Fornitore.

Il Fornitore potrà recedere dall'abbonamento al servizio soltanto qualora ricorrano giustificati ed acclarati motivi specificatamente e preventivamente indicati nelle condizioni di contratto con l'Utente.

Resta inteso che, qualora l'Utente non esegua il pagamento della tariffa dovuta per la sosta nelle aree di parcheggio, potrà essere soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Per qualsivoglia contestazione dovesse scaturire tra il Fornitore e gli Utenti, relativamente alle modalità di pagamento, anche con riferimento a disservizi e/o mancati pagamenti delle soste, le conseguenze verranno sopportate esclusivamente dal Fornitore, restando espressamente manlevato, al riguardo, il Comune.

Per quanto sopra, nessuna conseguenza, a qualsivoglia titolo anche di risarcimento danni, relativa ed originata dal rapporto in oggetto, potrà essere imputata al Comune.

4. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente atto, assume le seguenti obbligazioni:

- a) offrire agli Utenti un abbonamento al sistema e ai servizi, nonché gestire la fatturazione, il servizio di assistenza agli Utenti e l'operatività del sistema e dei servizi;
- b) sopportare le spese relative alla necessaria cartellonistica promozionale ed informativa (quali insegne e cartelli) che comunque non potrà avere dimensioni superiori a cm 30x10; resta al riguardo inteso che tale cartellonistica conterrà il marchio del Fornitore e qualsiasi altra informazione ritenuta utile per consentire l'attivazione dei servizi da parte degli Utenti e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune;
- c) assicurare che per ciascuna area di sosta ove verrà attivato il sistema di pagamento da remoto vengano applicate le tariffe determinate dall'amministrazione comunale secondo specifica deliberazione;

- d) comunicare tempestivamente al Comune qualsivoglia malfunzionamento e/o difetto relativo al sistema e/o ai servizi e registrare tutte le transazioni di addebito nei confronti degli Utenti;
- e) aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per l'implementazione del sistema e dei servizi, nonché per l'installazione e il posizionamento della cartellonistica promozionale ed informativa;
- f) fornire al Comune un rapporto su base mensile contenente tutte le transazioni di addebito e le statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente. Il Fornitore metterà a disposizione del Comune, a titolo gratuito, un applicativo software per il controllo in tempo reale dello stato della sosta degli Utenti, e garantire altresì la possibilità di accedere tramite internet alle relative statistiche sui parcheggi;
- g) fornire, in tempo reale al Comune le necessarie informazioni in merito al numero di registrazione, la tariffa applicabile e il termine iniziale e finale della sosta, per consentire di gestire e risolvere eventuali contestazioni degli Utenti;
- h) mettere a disposizione del Comune, per la verifica della sosta attraverso il controllo della targa, l'accesso ad un server protocollo Soap, da gestire tramite i palmari a disposizione della Polizia Municipale, secondo le specifiche comunicate dal Fornitore stesso;
- i) comunicare al Comune qualsiasi modifica hardware, infrastrutturale e/o software che possa avere effetti sulla regolare utilizzazione del sistema e dei servizi offerti. Resta al riguardo inteso che tali modifiche dovranno essere comunicate al Comune con un adeguato preavviso;
- j) fornire idonea e adeguata formazione al personale del Comune, sia in fase iniziale che periodicamente, presso la sede di quest'ultimo anche attraverso il sistema delle teleconferenze;
- k) gestire le eventuali contestazioni degli utenti relative al sistema di pagamento messo a disposizione, in particolare per le contestazioni riguardanti il malfunzionamento del sistema stesso;
- l) adattare e adeguare tempestivamente le tariffe qualora modificate e/o differenziate per zona da parte del Comune.

5. OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Con la sottoscrizione del presente atto il Comune assumerà i seguenti obblighi:

- a) consentire l'implementazione del sistema e dei servizi in tutte le aree di sosta a pagamento attuali o che si renderanno disponibili in futuro;
- b) mettere a disposizione un link sul sito del Comune per i diversi player tramite i quali gli utenti potranno accedere alle condizioni contrattuali ed alle commissioni applicate da ciascun soggetto;
- c) comunicare al Fornitore – con un preavviso, comunque, non inferiore a venti giorni qualsiasi modifica alla consistenza delle aree di sosta e alle tariffe applicabili;
- d) verificare – tramite terminale collegato al database del Fornitore – che gli Utenti abbiano pagato mediante telefono cellulare la tariffa relativa nelle aree di sosta. Resta inteso che gli Utenti che non saranno in grado di esibire al personale addetto al controllo una conferma di pagamento, saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada;
- e) gestire e risolvere eventuali contestazioni degli Utenti sulla base dei dati forniti dal sistema. Tali dati dovranno contenere le necessarie informazioni in merito al numero di registrazione, la tariffa applicabile e il termine iniziale e finale della sosta. Qualora l'eventuale carenza di informazioni occorrenti al controllo e all'applicazione delle sanzioni sia generata da cause dovute al funzionamento del sistema, il Fornitore assumerà l'onere economico della contestazione, sollevando l'Utente dal pagamento;
- f) autorizzare la cartellonistica promozionale ed informativa.

6. PAGAMENTI

- a) Il Comune non corrisponderà al fornitore alcuna somma per la manutenzione adattativa od evolutiva del Sistema. Eventuali richieste di aggiornamento del Sistema da parte del Comune che modifichino in modo significativo le attuali modalità d'uso ed i processi di integrazione saranno oggetto di valutazione congiunta tra le PARTI.
- b) A carico del Comune NON sarà applicato alcun aggio per la vendita e distribuzione dei titoli di sosta e riscossione delle relative tariffe nelle Aree di Parcheggio, comunque ed a chiunque effettuata da parte del fornitore. Nessun costo dovrà essere attribuito al Comune per la gestione ed esercizio del Sistema e Servizi del fornitore nelle Aree di Parcheggio.
- c) Il fornitore corrisponderà al Comune di Nicolosi quanto interamente dovuto dagli Utenti sulla base delle tariffe applicabili per le soste effettuate sulle Aree di Parcheggio nel mese precedente, riconoscendo al Comune l'intero importo delle tariffe di sosta rimosse tramite il Sistema ed i Servizi gestiti ed esercitati dal fornitore sulle Aree di Parcheggio, al netto della eventuale commissione aggiuntiva applicata dal fornitore stesso nei confronti degli Utenti.
- d) L'importo dovuto al Comune sarà determinato sulla base del rendiconto mensile predisposto dal fornitore entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo ai consumi. Contemporaneamente alla redazione di tale rendiconto sarà corrisposto il relativo pagamento.
- e) Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine il fornitore si impegna, tra l'altro, a comunicare al Comune il conto corrente dedicato che sarà utilizzato ai fini della gestione dei pagamenti di cui al presente articolo.
- f) Il fornitore non ha diritto o ad alcun onere e/o indennizzo e/o importo da parte del Comune per le attività previste nella presente convenzione.

DURATA E RECESSO

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione a mezzo firma digitale da entrambe le parti. Il presente atto avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione eventualmente rinnovabile per esplicita volontà tra le parti, tramite semplice scambio di PEC, comunque estesa al 31 dicembre dell'ultimo anno. Ciascuna delle parti avrà, altresì, il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente atto con preavviso scritto non inferiore a sei mesi da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

Resta inteso tra le Parti che, qualora il Fornitore non ottemperi tempestivamente all'obbligo di pagamento di cui al precedente articolo 6, il Comune avrà la facoltà di risolvere l'accordo con efficacia immediata, ex articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, da inviarsi all'indirizzo del Fornitore. Al venir meno dell'efficacia e/o validità della presente Convenzione - per qualsivoglia causa intervenuta - il Fornitore dovrà immediatamente interrompere l'offerta del sistema e dei servizi, come pure l'utilizzazione dei segni distintivi di cui al successivo art. 10.

In caso di gravi e ripetuti disservizi del sistema nei confronti degli utenti con danni all'immagine per l'Amministrazione Comunale, sarà applicata una penale pari ad € 250,00 per ogni giorno in cui il sistema sia andato fuori servizio per più di due ore. La verifica dell'inadempienza è effettuata dal Comando di P.L. del Comune di Nicolosi, in contraddittorio col fornitore.

8. INFORMAZIONI DI NATURA RISERVATA

Resta inteso che tutte le informazioni, dati o documenti che verranno in possesso delle parti o che una parte comunicherà all'altra ai fini del rapporto di cui in oggetto non potranno essere divulgate, pubblicate o comunicate in alcun modo a terzi, in tutto o in parte, né potranno essere usate e/o sfruttate dalle stesse per vantaggi propri o di terzi. Nella valutazione delle informazioni, dei dati e dei documenti ciascuna parte prenderà ogni misura perché gli stessi rimangano riservati, essendo inteso che la violazione di detto obbligo è idonea a causare ingenti danni. Costituiscono informazioni commercialmente sensibili i dati o le informazioni aventi rilevanza per finalità commerciali la cui divulgazione è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori.

Senza pregiudizio per quanto innanzi specificato, le parti garantiscono che gli obblighi di riservatezza assunti verranno rispettati anche dai propri dipendenti, consulenti ed incaricati a vario titolo che, per qualsivoglia ragione, ne giungano a conoscenza.

L'obbligo di cui al presente articolo non cesserà se non in riferimento a quegli specifici dati, informazioni o documenti che le società possono dimostrare essere già di pubblico dominio al momento della firma del presente atto, o che lo siano divenuti in seguito, per fatti alle stesse non imputabili.

9. RAPPORTI TRA LE PARTI - ASSENZA DI ESCLUSIVA PER IL FORNITORE

Nell'esecuzione del presente accordo ciascuna Parte dovrà operare in maniera indipendente con una propria organizzazione e a proprio rischio. Il presente accordo non stabilisce alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, associazione, joint venture o società tra il Fornitore ed il Comune.

Nessuna parte avrà alcun potere di rappresentanza dell'altra e nessuna dichiarazione, manifestazione, intento o simili di una parte sarà vincolante per l'altra. Resta, altresì, inteso che il Fornitore implementerà il sistema e fornirà i servizi in regime di non esclusività e sarà pertanto libero di offrire - senza restrizione alcuna - i medesimi servizi a favore di soggetti terzi che operino nel medesimo settore. Il regime di non esclusività è reciproco.

10. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Il Fornitore è il solo ed esclusivo titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi e/o comunque connessi al sistema e/o ai servizi.

Il Comune - limitatamente alla durata del presente accordo - avrà il diritto di utilizzare i marchi del Fornitore ovvero qualsiasi altro segno distintivo associato al sistema e/o ai servizi, al solo ed esclusivo fine di promuovere presso gli Utenti il sistema e i servizi del Fornitore.

Il Fornitore non potrà utilizzare marchi o segni distintivi del Comune, salvo espressa autorizzazione scritta del Comune stesso.

11. INTEGRAZIONI E MODIFICHE

Qualora le Parti intendano apportare modifiche o integrazioni al presente accordo, tali modifiche e/o integrazioni per essere valide ed efficaci dovranno risultare da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

12. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Qualsiasi comunicazione da inviare a norma del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto con lettera raccomandata o PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, purché sia indirizzata come segue:

▪ se al Comune: Comune di Nicolosi, Piazz Vittorio Emanuele – 95030 Nicolosi (CT) - PEC:
protocollo@pec.comunenicolosi.it

▪ se _____ al _____ Fornitore:
_____ - PEC:
_____@_____

ovvero presso il diverso indirizzo o PEC che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente accordo è regolato, disciplinato e verrà interpretato secondo ed in conformità alla legge italiana. Qualsiasi controversia possa sorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione ed interpretazione del presente atto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Catania.

14. APPLICAZIONE DEL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in merito al presente accordo il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal medesimo decreto. Si impegna, inoltre, a rispettare il Codice di Comportamento del Comune di Nicolosi, consultabile sul sito del Comune stesso.

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, la violazione degli obblighi di cui al medesimo decreto comporta la risoluzione del presente accordo.

16. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E DEL GDPR – REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016

I dati personali forniti dall'operatore economico o comunque acquisiti dal Comune di Nicolosi, nonché la documentazione presentata in relazione agli Allegati di cui alla presente procedura, saranno trattati con modalità cartacea o informatica esclusivamente per la gestione del medesimo procedimento e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dagli organi e dagli uffici dell'Ente, oltre che da eventuali soggetti terzi fornitori in qualità di Responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR). I dati personali in questione potranno essere altresì, in conformità alle norme vigenti, comunicati ad altri Enti e/o PA ovvero oggetto di accesso da parte di eventuali soggetti controinteressati, nonché da parte degli organi giudiziari e di controllo.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nicolosi con sede in Piazza Vittorio Emanuele – 95030 Nicolosi (CT), C.F. 00147070874 - PEC: protocollo@pec.comunenicolosi.it - Telefono: 095.911380.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare ai sensi degli artt. 37 e ss del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) è l'Avv. Chiara Torrisi contattabile ai seguenti recapiti: 0957917011; pec: protocollo@pec.comunenicolosi.it---

17. SPESE

Tutte le spese, le imposte ed ogni altra eventuale spesa accessoria, inerenti e conseguenti alla stipula ed esecuzione del presente accordo sono a carico del Fornitore, che accetta. L'imposta di bollo della presente scrittura verrà assolta tramite versamento con il Modello F23 depositato agli atti d'ufficio.

Essa è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa II – parte seconda – art. 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii.

18. FORMA DEL CONTRATTO

Il presente accordo è stipulato sotto forma di scrittura privata, munita di firma digitale, ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005).

Letto, confermato e sottoscritto.

p. il Fornitore

p. il Comune di Nicolosi

Il Dirigente - Comandante della P.L.

Dr Antonio Ardizzone